

Premessa

Il contribuente, ormai da qualche anno, è al centro di un interesse particolare del legislatore che dopo molti sforzi è riuscito a dar vita ad un "breviario comportamentale" per le pubbliche amministrazioni, culminato con l'emanazione di disposizioni riguardanti lo Statuto dei diritti del contribuente, che trovano fondamento nella Legge n° 212 del 27/7/2000.

L'argomento merita attenzione per vari motivi. Anzitutto, per la divulgazione in quanto le disposizioni contenute nello statuto, che rappresentano una concreta tutela dei diritti economici dei contribuenti, vanno portate a conoscenza non solo degli operatori del diritto tributario ma anche della generalità dei cittadini, affinché possano divenire effettivamente operative. In secondo luogo, va diffusa la consapevolezza che lo spirito dello statuto conferma un più ampio processo di cambiamento del rapporto Comune-cittadino, il cui inizio può essere ricondotto all'emanazione della legge n° 241, del 7 agosto 1990, che ha introdotto nuove norme in materia di semplificazione dell'azione amministrativa. Tale processo si caratterizza per una marcata attenzione del legislatore alle attese del "cittadino-cliente" e ai criteri di efficienza, di trasparenza e d'imparzialità che devono essere a base dell'azione amministrativa. A tali principi è ispirata la normativa che segue:

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 1

Chiarezza e trasparenza delle norme tributarie

1. I regolamenti del Comune di Alcamo che contengono disposizioni tributarie menzionano l'oggetto nel titolo; allo stesso modo, le rubriche delle suddivisioni interne e dei singoli articoli menzionano l'oggetto al quale si riferiscono.
2. I rinvii ed i richiami a disposizioni tributarie vengono effettuati indicando in modo sintetico gli estremi delle disposizioni richiamate ed il loro contenuto.
3. Le modifiche riportano per intero il testo conseguente alle modifiche stesse.

Art. 2

Efficacia temporale delle norme

1. Salve diverse ed esplicite previsioni di legge o di regolamento, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e vengono applicate

dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore.

2. In caso di innovazioni, gli adempimenti formali (quali denunce, dichiarazioni, ecc.) previsti a carico dei contribuenti non possono avere una data di scadenza minore di sessanta (60) giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni con le quali vengono istituiti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d'imposta non possono essere prorogati, se non da provvedimenti legislativi specifici.

Art. 3

Informazione del contribuente

1. Il Comune assume apposite iniziative per divulgare le disposizioni tributarie, sia mettendo a disposizione i propri regolamenti in forma cartacea, sia con mezzi alternativi ritenuti idonei a raggiungere gli interessati, quali il proprio giornale periodico o il proprio sito web. In ogni caso, i contribuenti possono rivolgersi agli Uffici Tributarî del Comune per ottenere tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.

Art. 4

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Le comunicazioni di atti relativi ai tributi comunali saranno eseguite in modo da garantire l'effettiva conoscenza degli stessi da parte del contribuente.
2. Il Comune mette a disposizione dei contribuenti i modelli necessari per la compilazione delle denunce e dichiarazioni tributarie; favorisce quando possibile l'utilizzo di modalità di trasmissione alternative alla posta per semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, quali l'utilizzo del fax, della trasmissione via Internet, ecc.
3. Qualora il contribuente dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso del Comune, il responsabile del procedimento provvederà d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
4. Nei casi nei quali la liquidazione o l'accertamento di tributi non sia stata preceduta da apposito atto, e qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti di una denuncia o di una dichiarazione che non siano risolvibili mediante la consultazione degli archivi informatici Comunali o ai quali il Comune abbia accesso, si procederà alla richiesta di chiarimenti e documenti, assegnando al contribuente il termine di trenta (30) giorni, prima di procedere all'iscrizione a ruolo.
5. Nei casi nei quali il contribuente abbia lasciato decorrere i termini per impugnare un avviso di liquidazione o di accertamento, il Comune non darà corso o annullerà la successiva iscrizione a ruolo, qualora il contribuente dimostri con prove documentali debitamente accertate

l'assoluta inesistenza dei presupposti per l'applicazione dell'imposta al cespite contestato nell'anno fiscale preso in considerazione.

6. In ogni caso verranno eseguiti i controlli possibili per evitare al contribuente di dover dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi tributari.
7. Il cittadino che comunica al Comune variazioni anagrafiche non avrà ulteriori oneri di comunicazione, ad eccezione che la documentazione presentata mostri carenze informative. Provvederanno gli stessi uffici che hanno accolto la documentazione a trasferire le variazioni agli uffici tributi per l'applicazione corretta degli stessi.

Art. 5

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti emessi devono contenere, anche in forma sintetica, adeguata motivazione, dalla quale risultino gli elementi di fatto e di diritto che hanno portato all'emanazione. Quando viene richiamato un altro atto, questo deve essere indicato in modo che ne risulti agevole l'individuazione.
2. Negli atti devono essere indicati:
 - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto, gli orari di apertura al pubblico e il relativo numero telefonico;
 - l'organo al quale rivolgersi per ottenere il riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela;
 - in caso di atti impugnabili, le modalità, il termine e l'organo al quale è possibile ricorrere.

Art. 6

Eventi eccezionali

1. Nei casi di carattere generale nei quali, per eventi eccezionali ed imprevedibili, o per forza maggiore, sia impedito il tempestivo adempimento di obblighi tributari, il Sindaco può sospendere i predetti obblighi con propria Determinazione, indicando i nuovi termini ai contribuenti interessati.

Art. 7

Tutela del contribuente nei casi di buona fede

1. Il Comune non applica sanzioni pecuniarie e interessi moratori, nei casi nei quali il contribuente abbia violato disposizioni normative attenendosi ad errate indicazioni scritte fornite dal Comune stesso, e nei casi nei quali la violazione dipenda da ritardi omissioni o errori del Comune.

2. Il Comune non applica sanzioni pecuniarie quando le violazioni siano commesse in buona fede e dipendano da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione di una norma tributaria, e per le violazioni meramente formali alle quali non consegua un debito d'imposta.
3. In pendenza di giudizio , l'annullamento, la sospensione o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame del grado di probabilità di soccombenza, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il provvedimento potrà essere annullato, in tutto o nella sola parte contestata, dandone comunicazione al contribuente per la desistenza dal contenzioso da comunicare all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia. In tal caso si provvede al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.
4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato , favorevole al Comune.
5. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

Art. 8

Interpello del contribuente

1. Ogni contribuente può inoltrare al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello, alle quali il Comune risponde entro centoventi (120) giorni. La risposta viene trasmessa al contribuente nel termine ordinario di 30 giorni quando la richiesta non abbia palesemente il contenuto tipico delle istanze di interpello e quando gli uffici preposti siano in grado di risolvere facilmente il quesito. Nella risposta del Comune viene indicato se l'istanza abbia o meno le caratteristiche previste dal presente articolo.
2. Le istanze di interpello, per valere come tali, devono essere:
 - circostanziate;
 - specifiche;
 - relative all'applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali dell'istante;
 - relative a casi in cui esistano ragionevoli condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;
 - contenere l'esplicita dichiarazione che trattasi di "Istanza di Interpello ai sensi dell'art.8 dello Statuto del Contribuente";
 - essere consegnate al Servizio Imposte e Tasse del Comune che ne rilascia apposita ricevuta, ovvero spedite per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno riportante sulla busta l'espressa dicitura "Istanza di Interpello".

3. La presentazione dell'istanza di interpello non sospende il decorso dei termini ordinariamente previsti per la presentazione di denunce e dichiarazioni, per l'esecuzione di pagamenti o per ricorsi ad altre autorità.
4. Il Comune risponde per scritto e la risposta motivata vale solo con riferimento alla situazione concreta del singolo richiedente e solo con riferimento al problema interpretativo prospettato.
5. Scaduto il termine di cui al comma 1, con assenza di risposta da parte del Comune, il contribuente può legittimamente agire secondo la propria interpretazione delle norme, se e come prospettata nell'istanza di interpello, fino al periodo d'imposta successivo a quello in cui il Comune provvede a comunicare di non ritenere più tale comportamento corrispondente alla vigente normativa, non potranno essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta. In ogni caso anche successivamente allo scadere del termine il Comune potrà richiedere la differenza dell'imposta e gli interessi, se dovuti solo nel caso in cui abbia dato risposta entro i termini della scadenza ed il contribuente non abbia regolato la propria posizione.
6. Il Comune può interrompere il termine di cui al comma 1 ed i relativi effetti tramite apposita comunicazione con la quale il contribuente viene invitato a fornire chiarimenti in merito alla questione prospettata. In tali casi, per gli effetti di cui al presente articolo, il nuovo termine decorre dalla data in cui vengono forniti al Comune i richiesti chiarimenti comunque, non può essere reiterato per più di una volta.
7. La Giunta Comunale determina con propria deliberazione, ove necessario, procedure e modalità di attuazione del presente articolo previo parere del Consiglio Comunale.
8. Ai fini della corretta formulazione dell'istanza e di verificare l'esistenza delle condizioni richieste per l'esercizio del diritto di interpello, i contribuenti possono rivolgersi agli Uffici Tributarî del Comune.

Art. 9

Accertamento con adesione

L'accertamento dei tributi locali può essere definito con adesione del contribuente ai sensi del Regolamento di cui alla delibera consiliare n.193 del 28/12/2000.

Art. 10

Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso consente al contribuente di sanare la propria posizione nei casi in cui non ha versato regolarmente l' I.C.I. oppure non ha presentato regolarmente la dichiarazione di variazione.

Nel caso di omesso versamento corrispondendo gli interessi legali e la sanzione il contribuente può pagare entro un mese dalla scadenza della

prima rata oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I dell'anno successivo.

Nel caso di omessa denuncia corrispondendo gli interessi legali e la sanzione nella misura pari ad 1/8 del minimo il contribuente può presentare con un ritardo non superiore a 90 giorni rispetto al termine di scadenza la dichiarazione.

Il ravvedimento operoso si intende esteso anche a tutti i tributi locali gestiti direttamente dal Comune.

Art. 11 **Rimborsi**

- 1) Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dalla data dell'avvenuto pagamento (art. 13 D. L.vo n. 504/92) ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
- 2) Il diritto al rimborso è riconosciuto anche oltre il termine di cui al comma 1 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui il tributo sia stato erroneamente versato a questo Comune anziché al Comune di competenza e nei casi di duplicazione di imposta.
- 3) Nel caso dell'esercizio di autotutela il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca.
- 4) La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata, qualora l'informazione non sia già in possesso dell'amministrazione, dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 5) Sulle somme rimborsate spettano interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente.
- 6) Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 28/99).
- 7) Negli altri casi di rimborso non previsti dal presente articolo si fa riferimento alle normative vigenti.